

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1889

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI TINA, BALESTRACCI, BERNARDI GUIDO, BOFFARDI INES, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CENI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORA, DAL CASTELLO, DEGAN, DELL'ANDRO, DEL RIO, FEDERICO, FIORET, GAITI, GALLI LUIGI MICHELE, GARAVAGLIA MARIA PIA, GITTI, INNOCENTI, LAGANA, LAMORTE, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, POSTAL, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANTUZ, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO GIACINTO, VIETTI ANNA MARIA, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI, ZURLO.

Presentata il 16 luglio 1980

Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione ed il riordinamento degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta corrisponde all'impegno, assunto dalla DC nel programma elettorale del 1979, di effettuare una organica verifica dei risultati ottenuti nella prima fase di attuazione della democrazia scolastica e di formulare un insieme di modifiche tali da non tradire la logica che ne ispira il progetto globale, ma che ne rafforzi i

principi di fondo, i valori democratici e pluralistici e l'efficacia operativa.

La DC è impegnata al superamento degli ostacoli che hanno impedito agli organi collegiali, nella difficile fase di avvio, di dispiegare tutta la loro potenzialità, così da favorire un più vitale rapporto tra scuola e società, come è richiesto da un moderno progetto educativo e dalla colla-

borazione che si deve stabilire tra scuola e servizi sul territorio, con particolare riferimento alla realizzazione del diritto allo studio ed alla formazione e perciò ad uno stretto raccordo tra scuola e lavoro, tra scuola e formazione professionale, tra scuola e sbocchi professionali.

La democrazia scolastica si è rivelata condizione essenziale per il salto di qualità che si impone alla nostra scuola, richiedendo e favorendo scelte innovatrici, mettendo in rilievo la necessità di assicurare alle stesse un'articolata metodologia di programmazione, l'incessante stimolo, la puntuale verifica, il più ampio ed incisivo apporto di tutte le componenti interessate.

Il dibattito parlamentare svoltosi alla Camera nel novembre 1979 in occasione della richiesta di rinvio delle elezioni scolastiche già indette, ha messo in luce, al di là delle divergenti posizioni emerse sulla legittimità, correttezza ed opportunità del rinvio, un ampio schieramento di forze interessate a rilanciare la democrazia scolastica e a rinnovarne i contenuti. La netta affermazione delle liste di ispirazione cristiana nelle elezioni del dicembre 1977, il loro primario apporto di idee forza, di competenza e di impegno, la consapevolezza di una stretta interazione tra tutte le componenti egualmente necessarie per la riuscita di una così radicale innovazione quale è il governo democratico della scuola, suggerivano alla DC e non solo alla DC di porre mano, senza impazienza e forzature, ad una vasta consultazione di base per formulare proposte di modifica organica così come organico e complesso e interagente è il tessuto costitutivo della partecipazione scolastica ai diversi livelli.

Ma proprio in forza di quei valori di autonomia delle libere creative espressioni e aggregazioni del sociale, costantemente tutelate contro ogni pretesa o tentazione egemonizzante, la DC, pur dissentendo sull'impostazione e sul metodo seguiti, non ha fatto mancare una sua puntuale risposta alle richieste avanzate dagli studenti, dai genitori, dagli operatori della scuola in una visione di insieme rispettosa della

responsabilità educativa della scuola e degli interessi generali del paese. Le indicazioni già formulate e rese pubbliche il 13 dicembre 1979, confermate a fine gennaio 1980, espresse e ribadite alla Conferenza nazionale sugli organi collegiali di base, trovano una più puntuale esplicitazione nella presente proposta, avendo avuto modo di inserirsi coerentemente in un disegno di insieme dal quale è impossibile prescindere senza il rischio di disarticolare ciò che è stato concepito in maniera unitaria ed organica per meglio recepire gli stimoli di un nuovo innervamento partecipativo così ampio e complesso.

Il fine primario, che è il rinnovamento della scuola, inteso come qualificazione del rapporto didattico e dei processi educativi nonché come razionale e democratico funzionamento delle istituzioni scolastiche, postula due condizioni:

1) la crescita qualitativa della responsabilità educativa, etico sociale e culturale dei docenti e della loro specifica professionalità;

2) una più matura coscienza e responsabilità educativa della famiglia e delle istituzioni a vario titolo operanti sul piano educativo e della società nel suo complesso, attraverso il rafforzamento dell'impegno di partecipazione alla vita comunitaria.

Un siffatto impegno partecipativo costituisce non tanto un valore democratico astrattamente definito, ma un concreto e incisivo strumento per il perseguimento da parte della comunità del massimo bene comune educativo, attraverso una seria programmazione scolastica, cui i pubblici poteri assicurano ordinamenti e strutture capaci di promuovere un incessante processo di adeguamento e innovazione.

È per questo che la DC persegue, contro ogni vecchia logica di monopolio corporativo o di acritica trasposizione contrattualistica, il superamento delle difficoltà, condizionamenti e incomprensioni che hanno reso difficile alle diverse componenti di realizzare autentiche forme di collabo-

razione. La posta in gioco è la piena realizzazione della scuola intesa come comunità e come istituzione finalizzata alla formazione di giovani capaci di esercitare con autonomia culturale le proprie scelte di vita e di inserimento professionale.

Instaurando un dinamico rapporto di interazione e comunicazione tra le sue componenti all'interno e con la più vasta realtà sociale la scuola assume in via primaria, la responsabilità della gestione dei fini, dei processi e delle condizioni organizzative che debbono sostenere la sua specifica funzione educativa e culturale.

Si tratta di rendere più organicamente funzionale tutto il sistema di partecipazione democratica alla vita della scuola, soprattutto di promuovere e favorire lo sviluppo dei valori e dei dinamismi partecipativi e la massima espansione delle responsabilità personali e delle corresponsabilità comunitarie, nella chiarezza delle attribuzioni e della agibilità degli ordinamenti, nel rispetto delle regole democratiche a garanzia di un effettivo pluralismo, delle scelte culturali e delle decisioni democraticamente adottate negli organi collegiali. Aperta ad ogni apporto migliorativo delle soluzioni concretamente individuate nell'articolato, la DC ritiene che si debbano soddisfare le seguenti esigenze:

a) contro le tentazioni di separazione, isolamento, contrattualismo, ideologismo, conflittualità permanente, corporativismo e formalismo giuridico, accrescere il tono di interrelazione nelle singole componenti e tra le componenti, estendendo e rafforzando la presenza studentesca e riattivando concretamente la partecipazione, il dialogo e la collaborazione a tutti i livelli, mettendo in primo piano gli impegni educativi che non possono essere pienamente conseguiti senza uno sforzo solidale da parte di tutti;

b) l'accentuazione di momenti significativi di partecipazione diretta da parte di tutti gli interessati (assemblea di base) oltre a quelli di coordinamento e a quelli decisionali dei vari organi intermedi. Tali momenti di partecipazione diretta e diffusa, in una istituzione qualificata dal-

la diversità e specificità degli apporti, non possono essere concepiti come alternativi a quelli rappresentativi e delegati, ma ne costituiscono il necessario completamento. Solo un corretto temperamento e collegamento tra i momenti delegati, che si qualificano prevalentemente sul piano decisionale, ed i momenti partecipativi di base, che costituiscono una sede di incontro, informazione, ricognizione e confronto sui problemi, può contrastare la sempre ricorrente tentazione della logica assorbente della delega così come quella opposta di un assemblearismo alla mercé dei più intolleranti, arroganti il diritto-dovere di interpretare le esigenze di tutti, con graduale eliminazione di ogni garanzia e le conseguenze nefaste della passività prima, della indifferenza e disaffezione poi;

c) la responsabilizzazione effettiva dei vari organi collegiali mediante la individuazione più puntuale delle loro rispettive funzioni e l'attribuzione più precisa di competenze a ciascun organo, assumendo come criterio distintivo i due livelli di programmazione: quella educativa didattica e quella concernente l'organizzazione della vita scolastica; distinzione che esige per altro una costante e reciproca interazione;

d) la crescita di spessore ed incisività di tali poteri, garantendo in particolare che le proposte ed i pareri con cui i vari organi collegiali si esprimono trovino il dovuto e puntuale ascolto e la opportuna valutazione e considerazione presso gli organi decisionali. Non si tratta di limitare competenze decisionali degli organi istituzionali propri ma di garantire che l'apporto delle varie componenti possa concretamente influire sulle scelte e decisioni finali, realizzando una concreta e non formale partecipazione alla gestione della scuola;

e) una più razionale articolazione del sistema partecipativo: il problema, certamente connesso con quello della semplificazione del sistema stesso, non consiste tanto o soltanto nel diminuire il numero degli organi collegiali o il numero dei componenti di ciascun organo, ma nel co-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stituire una rete di momenti effettivamente responsabilizzanti, non sovrapposti, non divaricanti ma funzionalmente comunicanti, collegati e coordinati tra loro e finalizzati ad obiettivi che siano comunitariamente definiti e comunitariamente perseguiti. Si tratta — come nel caso dell'assemblea di classe e del comitato dei genitori e degli studenti — non già di aggiungere degli organi, ma di dare rilevanza e corretta normativa a strumenti partecipativi rimasti nella precarietà all'interno del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in assenza di una precisa loro definizione giuridica, eppure in molte situazioni già sperimentati come necessari e proficui momenti di partecipazione;

f) la semplificazione dei congegni elettorali, che male si addicono ad una realtà socio-educativa alla quale non possono essere applicati meccanicisticamente i criteri e le procedure proprie dei contesti politici, pena la esasperazione del fatto elettoralistico e del momento rappresentativo e l'incremento delle tensioni politico-ideologiche a scapito dell'impegno partecipativo: tutelando il diritto democratico della libera e segreta espressione del voto ed escludendo qualsiasi modalità — come le elezioni di secondo grado e l'istituto della revoca assembleare del mandato — che riducono la base elettorale e ne alterano la reale rappresentanza;

g) la realizzazione di una concreta partecipazione, resa effettiva dalla disponibilità di strutture, di servizi, di risorse finanziarie, di sostegni e incentivi adeguati.

La DC propone perciò motivatamente — e tenendo conto della esigenza di adattare i vari strumenti di partecipazione alle peculiari situazioni connesse con i diversi ordini di scuola — le seguenti proposte di aggiornamento delle norme concernenti gli organi collegiali.

Per quanto riguarda quelli relativi ai livelli di circolo o di istituto la DC propone:

a) la istituzionalizzazione delle assemblee generali di classe: quale momento dell'incontro diretto tra genitori e docen-

ti e tra genitori e docenti e studenti nelle scuole secondarie superiori, i suoi compiti sono finalizzati ad agevolare, estendere, potenziare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e studenti attraverso la reciproca informazione, l'esame dei problemi inerenti la vita scolastica della classe, la formulazione di proposte relative al consiglio di interclasse o di classe, sempre nel rispetto delle competenze decisionali educativo-didattiche dei docenti;

b) la maggiore valorizzazione dei compiti del consiglio di classe e di interclasse (prevedendo un incremento dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel consiglio di classe della scuola secondaria superiore), quale momento intermedio di proposta, particolarmente in ordine: alla proposta dei criteri che devono presiedere alla programmazione della attività della classe, alla valutazione dei risultati conseguiti; alla adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza; alla individuazione di criteri per la scelta dei libri di testo; alla sperimentazione; alle iniziative in favore degli alunni portatori di handicaps e in difficoltà;

c) la migliore puntualizzazione dei poteri deliberanti propri di un momento di partecipazione alle decisioni e la maggiore qualificazione delle attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto, accrescendo in questi ultimi la rappresentanza studentesca;

d) la istituzionalizzazione del comitato dei genitori del circolo e dell'istituto e del comitato degli studenti nella scuola secondaria superiore. Costituito dai rappresentanti eletti a far parte dei consigli di interclasse e di classe e del consiglio di circolo e di istituto, tale comitato — che costituisce un altro momento intermedio di coordinamento e di proposta — ha il compito di realizzare un collegamento tra le classi e tra queste e il consiglio di circolo o di istituto; e di promuovere, a tal fine: lo scambio di informazioni sull'andamento della vita scolastica; la ricerca di ogni iniziativa intesa a sviluppare i rapporti interni alla scuola e, in particolare, la partecipazione e la collaborazione dei

genitori; il coordinamento delle proposte che i rappresentanti dei genitori avanzeranno rispettivamente nei consigli di interclasse e di classe e nel consiglio di circolo e di istituto provvedendo a far conoscere le stesse al collegio dei docenti;

e) la qualificazione più specifica del collegio dei docenti, quale organo che — rappresentando il momento di « gestione pedagogico-didattico » — realizza la programmazione generale e il coordinamento dell'azione educativo-didattica del circolo e dell'istituto: sulla base di una razionale mediazione professionale delle esigenze rappresentate dai vari organi collegiali della scuola e nel rispetto della libertà di insegnamento correlata alla libertà di apprendimento degli alunni. Per l'approfondimento di determinati problemi, e ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni, le quali devono sottoporre i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso. Tale articolazione può realizzarsi al livello di sezioni orizzontali (per classi parallele), o verticali (per corso o per sede scolastica);

f) la istituzione nella scuola materna — sino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di tale scuola ed estendendo ad essa, in quanto applicabili, le norme del decreto delegato — degli organi collegiali previsti per gli altri ordini di scuola e precisamente: il consiglio di intersezione, la assemblea di sezione, il collegio degli insegnanti, il comitato dei genitori. Si deve inoltre prevedere la partecipazione degli insegnanti e dei genitori dei bambini della scuola materna alla elezione del consiglio di circolo della scuola elementare: riservando agli insegnanti della scuola materna uno o due seggi da attribuire al personale docente e a genitori altrettanti seggi da attribuire alla relativa componente.

In merito agli organi collegiali di livello territoriale la proposta di legge puntualizza:

1) il riconoscimento del distretto come organo di partecipazione democratica

delle comunità locali e delle forze sociali alla programmazione scolastica. Esso contribuisce al potenziamento e allo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e al migliore funzionamento dei servizi scolastici con lo obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio e della crescita culturale e civile della comunità locale, esercitando il proprio diritto di iniziativa e di parere, in collegamento con gli organi collegiali della scuola e con il consiglio scolastico provinciale e in collaborazione con la regione, con i comuni, con gli altri enti territoriali e con gli organi della amministrazione scolastica.

Allo scopo di un più stretto ed impegnativo raccordo, le rappresentanze degli enti locali nei consigli distrettuali vengono individuate nei sindaci o loro delegati ed inoltre nei presidenti di circoscrizione o loro delegati dove si sia realizzato un corrispondente decentramento amministrativo, prevedendosi la riduzione a 5 sindaci o loro delegati nel caso che i comuni compresi nel distretto superino i 5. È previsto l'inserimento del presidente (o di un suo delegato) della USL corrispondente nel territorio, favorendo così uno stretto raccordo per tutte le esigenze sanitarie strettamente collegate a quelle scolastiche.

Laddove più risolutamente innova, la proposta prevede 2 rappresentanti dei centri di formazione professionale esistenti nel distretto, operando un ricollegamento tra l'azione di orientamento scolastico, proprio della scuola, con quella di orientamento professionale di competenza delle regioni, così da assicurare ai giovani un concreto raccordo tra scelte di indirizzi scolastici e sbocchi professionali.

La durata in carica dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, ancorché venga successivamente a mancare il requisito che ha dato diritto inizialmente alla elezione, non sottolinea solo un'esigenza di continuità della istituzione, ma accredita come acquisita l'esperienza specifica di genitore o studente in quella più ampia ed onnicomprensiva di cittadino.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per lo svolgimento delle sue attività il distretto deve avere una sede propria e disporre di personale idoneo ad assicurare la necessità di assistenza tecnica;

2) la più attuale definizione dei compiti del consiglio scolastico provinciale (con l'inserimento della rappresentanza studentesca e l'elezione diretta del personale delle scuole non statali finora designato) come organo di partecipazione democratica alla programmazione scolastica a livello provinciale affinché possa concorrere — con la propria iniziativa di proposta e il proprio diritto di parere, in collaborazione con i distretti, con l'amministrazione scolastica provinciale e con la regione, e anche mediante il più organico coordinamento della programmazione scolastica dei consigli distrettuali della provincia — al migliore assetto delle istituzioni scolastiche e al miglior funzionamento dei relativi servizi nell'ambito provinciale. Infine la DC considera importanti le proposte concernenti:

a) la semplificazione delle procedure elettorali per la elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse e di classe (da effettuare nel corso di assemblee di classe) e il superamento dell'obbligo di indire le elezioni dei vari organi in giorno non lavorativo;

b) la introduzione — ai fini della validità delle adunanze del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale — del criterio della seconda convocazione, nella quale le sedute sono valide ove il numero dei presenti raggiun-

ga il terzo dei componenti, per legge, dell'organo collegiale;

c) la concessione del diritto ad assentarsi dalle sedi di lavoro — per un numero di ore non superiori alle 8 mensili e 16 per il presidente e previa autorizzazione del datore di lavoro, con il mantenimento della normale retribuzione — ai membri dei consigli scolastici distrettuali e provinciali che siano dipendenti pubblici o privati, al fine di favorire la loro partecipazione alle riunioni consiliari e alle relative attività istituzionali; prevedendo, inoltre, sempre a tal fine, per i « consiglieri » residenti fuori del comune in cui ha sede il consiglio scolastico distrettuale o provinciale, il rimborso delle spese di viaggio.

Nel presentare l'articolato che raccoglie e specifica più puntualmente le proposte di modifica avanti sintetizzate, la DC è consapevole del fatto che un sistema di reale partecipazione al governo della scuola esige:

1) la riforma dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione;

2) una organica politica volta alla qualificazione e valorizzazione della professionalità docente;

3) una diffusa cultura della partecipazione.

Nel presentare quindi questa proposta di legge, la DC conferma il suo attivo impegno anche in ordine alle scelte da compiersi su questi tre essenziali obiettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *Consiglio di interclasse e di classe.* — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria ed artistica.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra;

c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, tre rappresentanti eletti come sopra, nonché tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di:

1) proporre i criteri generali per la programmazione della attività della classe;

2) formulare proposte per le iniziative para, inter ed extrascolastiche e per le attività elettive;

3) programmare le iniziative a favore degli handicappati e degli svantaggiati;

4) formulare proposte di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

5) elaborare proposte per l'adozione dei libri di testo e valutazioni sulle scelte compiute;

6) adottare i provvedimenti disciplinari di competenza;

7) formulare il parere sull'andamento generale della classe.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze relative alla programmazione didattica e ad ogni forma di verifica della stessa nonché alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e della valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti che debbono essere convocati almeno una volta ogni bimestre.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I consigli di interclasse e di classe, per le competenze di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, settimo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, si riuniscono con la sola presenza dei docenti ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — *Assemblea generale di classe.* — I consigli di interclasse e di

classe, costituiti secondo le modalità dei primi due commi del precedente articolo 3, debbono indire almeno due riunioni all'anno dell'assemblea generale di classe composta dai docenti, dai genitori e dagli studenti, questi ultimi limitatamente a quelli della scuola secondaria superiore ed artistica, su un ordine del giorno prefissato per adeguate informazioni e discussioni sulle materie di competenza del consiglio stesso fatta eccezione per il disposto dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1977, n. 748.

L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti l'assemblea stessa ».

ART. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART 4. - *Collegio dei docenti.* — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione educativo-didattica del circolo o dell'istituto. Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente e tenendo conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse e di classe e del consiglio di circolo o di istituto per quanto di loro competenza, il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la for-

mulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) adotta le iniziative in favore degli alunni portatori di handicaps e in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno, su proposta dei docenti della rispettiva classe e avvalendosi anche della collaborazione degli specialisti dei servizi dell'Unità sanitaria locale che collaborano con la scuola;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta e promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità dell'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi e ai fini della preparazione del la-

voro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali devono sottoporre i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso. Tale articolazione può realizzarsi a livello di sezioni orizzontali (per classi parallele) o verticali (per corso o per sede scolastica).

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e pareri dei consigli interclasse o classe motivandone, nel caso, il non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera *h)* ».

ART. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva.* — Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 15 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 7 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, un rappresentante del personale non insegnante, 9 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, rispettivamente a 3 e 4 ed entrano a far parte del consiglio rispettivamente 4 e 5 rappresentanti eletti dagli studenti.

I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno, quello del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci, quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti iscritti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti dei servizi del territorio che operano in modo continuativo nella scuola.

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vicepresidente.

Il personale docente e non docente della scuola non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di due docenti, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede.

Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità, in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva sono attribuite dal presidente al segretario della scuola.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste ».

ART. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — *Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva.* — Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare, sulla base della programmazione educativo-didattica del collegio dei docenti — tenendo conto delle proposte dei consigli d'interclasse e di classe, fatte salve le competenze di tali organi collegiali e nei limiti della disponibilità di bilancio — la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il consiglio di circolo o di istituto, in particolare, ha potere deliberante sulle seguenti materie:

a) bilancio preventivo e conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovrà, fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiale di consumo occorrenti per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) proposte al collegio dei docenti in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

g) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

h) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive ed educative di particolare interesse educativo;

i) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

l) definizione dei criteri generali per la elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative in favore degli alunni portatori di handicaps e in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

m) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

n) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore;

o) parere vincolante sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarlo in orario extrascolastico.

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime

parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto predispone in tempo utile una proposta sulla base delle proprie esigenze.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — *Comitato dei genitori e degli studenti.* — I comitati dei genitori e degli studenti, per questi ultimi limitatamente alle scuole secondarie superiori ed artistiche, sono costituiti dai rispettivi rappresentanti nei consigli di interclasse e di classe, dai genitori e dagli studenti eletti nel consiglio di circolo o di istituto, con il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse e classe e il consiglio di circolo e di istituto nello spirito di collaborazione delle varie componenti scolastiche: direttore didattico o preside, docenti, non docenti, studenti, genitori.

I comitati dei genitori e degli studenti, formulano proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola, collaborano con il consiglio di circolo e di istituto e i consigli di interclasse e di classe.

La loro prima convocazione è promossa dal direttore didattico o dal preside entro trenta giorni dalla nomina dei rappresentanti nei consigli di interclasse e di classe, in essa si procede alla scelta dei rispettivi coordinatori ».

ART. 7.

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. - *Istituzioni e fini del distretto scolastico.* — Su proposta delle regioni, che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.

Il consiglio scolastico distrettuale è organo di partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla programmazione scolastica nelle forme e nei modi indicati ai successivi articoli. Esercitando il proprio diritto di iniziativa e di parere sulle materie indicate al successivo articolo 12 esso contribuisce al potenziamento e allo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse, in stretto rapporto con gli organi dell'amministrazione scolastica statale, con la regione, con i comuni e gli altri enti territoriali operanti sul suo territorio.

Per lo svolgimento delle sue attività il distretto ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento ».

ART. 8.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio

1975, n. 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

«ART. 11. — *Organi del distretto.* — Gli organi di governo del distretto scolastico sono: il consiglio scolastico distrettuale, il presidente, la giunta esecutiva.

Il consiglio scolastico distrettuale è composto come segue:

a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

b) sette rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;

c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute, nelle scuole materne vigilate e nelle scuole elementari sussidiate, sussidiarie e autorizzate-vigilate a norma degli articoli 122-123 e degli articoli 224-243 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti nelle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e nelle scuole materne ed elementari di cui alla precedente lettera c), comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;

f) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

g) sette rappresentanti eletti dagli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;

h) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;

i) tre membri scelti dal consiglio scolastico distrettuale in rappresentanza di enti, associazioni e istituzioni culturali operanti nel territorio del distretto che, per gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti, siano stati ritenuti dal consiglio scolastico distrettuale capaci di concorrere allo sviluppo della scuola;

l) due rappresentanti dei centri di formazione professionale operanti nel distretto gestiti dalla Regione, o con essa convenzionati, di cui uno eletto tra il personale dirigente e docente e uno tra gli studenti dei centri stessi;

m) i sindaci dei comuni compresi nel distretto o i loro delegati e, ove esiste la circoscrizione e questa coincida con il distretto, il presidente della stessa o un suo delegato. Qualora il numero dei comuni compresi nel distretto sia superiore a cinque i sindaci eleggono nel loro seno cinque sindaci quali loro rappresentanti, ognuno di questi può farsi rappresentare da un suo delegato. In caso di decadenza dalla carica dei suddetti sindaci, subentrano i nuovi sindaci;

n) il presidente, o un suo delegato, dell'unità sanitaria locale coincidente con il distretto o di quella che nel territorio del distretto ha, tra le altre, la maggiore popolazione scolastica;

o) il provveditore agli studi o un suo rappresentante.

Qualora nell'ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate o legalmente riconosciute, i posti previsti per i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle

lettere *a)* e *b)* e cade la riserva di cui alla lettera *d)* ultima parte.

Le designazioni di cui alle precedenti lettere *e)*, *f)*, *m)*, sono richieste dal provveditore agli studi all'atto di indizione delle elezioni e devono essere effettuate entro e non oltre il giorno delle votazioni.

Nel caso di mancata designazione si perde il diritto di rappresentanza.

Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale può essere invitato con diritto di parola, a seconda dei problemi trattati, il competente rappresentante dell'ente locale o un suo delegato.

Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. I rappresentanti dei genitori e degli studenti non decadono ancorché perdano la condizione di studenti o genitori di studenti in corso. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti: qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti con gli enti locali interessati, nonché con gli organi dell'Amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.

Il consiglio scolastico distrettuale, nell'ipotesi di mancato funzionamento dipendente dall'azione del presidente, può revocare il presidente stesso a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La mozione deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri in carica.

Il consiglio elegge nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale che la presiede e da non più di altri quattro membri.

La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico distrettuale, fissa l'ordine del giorno e cura la esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

Il consiglio scolastico distrettuale entro 45 giorni dalla nomina dei suoi organi adotta il regolamento interno. In mancanza del regolamento interno viene adottato il regolamento tipo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione secondo il successivo articolo 37. Per quanto da essi non esplicitamente contemplato si applicano le norme che disciplinano il funzionamento dei consigli comunali.

Il consiglio scolastico distrettuale con disposizione del regolamento di cui al precedente comma può articolarsi in commissioni o comitati per la preparazione del programma annuale o comunque per quanto ritenuto utile ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza del consiglio scolastico distrettuale o della giunta esecutiva.

Restano in ogni caso di competenza del consiglio in adunanza plenaria, la deliberazione del bilancio preventivo e consultivo, del programma e della relazione annuale, l'adozione del regolamento interno e la elezione delle cariche interne.

Gli organi del distretto scolastico e l'Ufficio di segreteria operano nei locali di una scuola del comune sede del distretto assegnati con provvedimento del Provveditore agli studi.

Il consiglio scolastico distrettuale può indicare al Provveditore agli studi, che decide in merito, un'altra sede, sentito il parere del consiglio di circolo o di istituto della scuola prescelta e tenuto conto della disponibilità dei locali e delle esigenze funzionali della scuola e di quelle del consiglio scolastico distrettuale.

I compiti di segreteria del distretto scolastico sono svolti da uno o due applicati appartenenti ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e distaccati dal provveditore agli studi. Il personale di-

staccato al distretto non è sostituito nelle scuole di provenienza.

Il consiglio scolastico distrettuale può avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, anche della collaborazione — al di fuori del normale orario di servizio — del segretario della scuola ove opera o di altra scuola del distretto. Per le ore di effettivo servizio prestato — e fino ad un massimo di trenta mensili — il consiglio scolastico distrettuale, prelevando fondi dal proprio bilancio, liquida all'interessato, anche se appartenente ai ruoli del personale dipendente dagli enti locali, il corrispondente trattamento per lavoro straordinario.

Il consiglio scolastico distrettuale, per i compiti di pulizia e custodia svolti effettivamente per il distretto oltre l'orario di servizio dal personale ausiliario della scuola, anche se dipendente dagli enti locali, liquida, prelevando i fondi dal proprio bilancio, il corrispondente trattamento per lavoro straordinario, fino ad un massimo di 40 ore mensili ».

ART. 9.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *Funzioni del consiglio scolastico distrettuale.* — Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di febbraio di ogni anno, elabora ed approva, nel quadro della normativa statale e regionale, secondo le rispettive competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo attinente:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;
- 3) la utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici e dei servizi per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze;
- 4) i criteri di organizzazione e le condizioni operative necessarie per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di handicaps;
- 5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;
- 6) le attività parascolastiche, extra scolastiche, ed interscolastiche anche in ordine alle attività culturali e sportive promosse con la partecipazione degli alunni;
- 7) gli obiettivi di formazione professionale e la utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;
- 8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;
- 9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da prendere entro 30 giorni.

Qualora tale programma, in tutto o in parte non sia accolto dagli organi competenti a renderlo esecutivo, questi devono fornire al consiglio scolastico distrettuale le motivate ragioni ed allegarle all'atto di delibera.

Il distretto ha altresì potere di proposta agli organi competenti in materia di:

- a) sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 31 maggio 1974, n. 419, con particolare riferimento agli indirizzi della scuola secondaria superiore, tenendo conto anche delle caratteristiche socio-economiche del territorio e delle prevalenti tendenze occupazionali in rapporto agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale;

b) di inserimento nei programmi dei vari ordini di scuola, di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali, con particolare riferimento al patrimonio artistico ed ambientale, alle realtà produttive, ed alle istituzioni della vita amministrativa e sociale.

Gli organi dello Stato e della regione, gli enti locali e territoriali, i consigli di circolo e di istituto, sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale ogni utile informazione sulle attività relative alle materie sulle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le sue competenze ».

ART. 10.

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *Consiglio scolastico provinciale.* — Il consiglio scolastico provinciale è l'organo di partecipazione democratica alla programmazione scolastica a livello provinciale nelle forme e nei modi indicati ai successivi articoli.

Con la propria iniziativa di proposta e con il proprio diritto di parere sulle materie indicate al successivo articolo 15, e in collaborazione con i distretti, con la amministrazione scolastica provinciale e con la regione, il consiglio scolastico provinciale contribuisce al migliore assetto delle istituzioni scolastiche e al miglior funzionamento dei relativi servizi nell'ambito provinciale.

Il consiglio scolastico provinciale è inoltre l'organo collegiale di rappresentanza e di partecipazione democratica del personale docente e dirigente della scuola di ogni ordine e grado; per quanto riguarda il personale docente appartenente

ai ruoli provinciali, realizza la partecipazione alla gestione di questioni di stato giuridico.

Per lo svolgimento delle sue attività il consiglio scolastico provinciale ha una propria sede ed è dotato di un ufficio permanente con un organico costituito come al successivo articolo 14.

Il consiglio scolastico provinciale ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

Il consiglio scolastico provinciale comprende nell'ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, secondarie e artistiche della provincia.

Il numero complessivo dei componenti del consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

1) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute ed alle scuole materne ed elementari di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, indicate nel precedente sesto comma sia rispettivamente non superiore a 100.000, compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

2) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui al precedente numero 1) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

3) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui al precedente numero 1) e al personale non docente delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

4) sei componenti di diritto.

Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

a) il provveditore agli studi;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente sesto comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

c) i rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole statali indicate nel precedente sesto comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne ed elementari di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, indicate nel precedente sesto comma, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e alle scuole materne ed elementari di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

g) i rappresentanti degli studenti delle scuole secondarie superiori ed artistiche statali e non statali di cui al precedente sesto comma eletti dagli studenti di dette scuole comprese nella provincia;

h) il sindaco del comune capoluogo, o un suo delegato;

i) tre rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di cui: il presidente o un suo delegato (preferibilmente l'assessore provinciale alla pubblica istruzione) e due membri eletti dal consiglio provinciale con voto limitato ad uno;

l) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino Alto-Adige;

m) i rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro di cui al successivo ottavo comma.

La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel precedente sesto comma e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti tra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all'unità successiva.

Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di diritto di cui alle lettere *a*), *h*), *i*) ed *l*) del precedente ottavo comma, sarà attribuito secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore o artistica;

b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

d) il 5 per cento ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute ed autorizzate con nomina approvata dal provveditore comprese nella provincia;

e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro;

g) i rappresentanti eletti dalla componente studentesca si aggiungono al nu-

mero complessivo dei componenti il consiglio scolastico provinciale, come fissato dal presente decreto commisurandoli alla metà (con arrotondamento per eccesso) del numero dei genitori da eleggere. Allorquando la rappresentanza studentesca sia superiore a due, un posto è riservato agli studenti delle scuole non statali.

Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano alla unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.

I seggi di cui alla lettera *f*) sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti in ragione del 20 per cento e rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell'economia, designati dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Le designazioni di cui alla lettera *f*) sono richieste dal provveditore agli studi all'atto di indizione delle elezioni e devono essere effettuate entro e non oltre il giorno delle votazioni. Nel caso di mancata designazione si perde il diritto di rappresentanza.

Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. I rappresentanti dei genitori e degli studenti non decadono ancorché perdano la condizione di studenti o genitori di studenti in corso. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), del precedente ottavo comma, hanno luogo secondo le modalità di cui al successivo articolo 20.

Le sedute del consiglio scolastico provinciale sono pubbliche e la relativa disciplina è fissata dal regolamento del consiglio scolastico provinciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto in servizio nell'ufficio scolastico provinciale ».

ART. 11.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *Organi del consiglio scolastico provinciale.* — Gli organi del consiglio scolastico provinciale sono: il consiglio scolastico provinciale, il presidente, la giunta esecutiva, i consigli di disciplina per il personale docente.

Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente a ruoli provinciali.

Il consiglio scolastico provinciale si articola in sezioni orizzontali per gradi di scuola (materna, elementare, media e superiore): ogni sezione è composta di diritto da tutto il personale direttivo e docente delle scuole statali, parificate e non statali, presenti nel consiglio scolastico provinciale ed appartenenti a quel grado di scuola. In ogni sezione inoltre vengono aggiunti alcuni membri (da due a cinque) designati dal consiglio tra tutti gli altri consiglieri scelti preferibilmente in base alle competenze relative alle sezioni a cui vengono assegnati. Ogni consigliere non può far parte di più di una sezione orizzontale.

Alle riunioni delle sezioni orizzontali partecipa il provveditore agli studi o un suo delegato.

Le sezioni sono convocate dal presidente del consiglio scolastico provinciale o presidente della sezione interessata o da un terzo dei membri componenti. I pareri e le delibere delle sezioni orizzontali sono definitivi, salvo per quelle materie che il consiglio scolastico pro-

vinciale ritiene di volta in volta di avocare a se.

Alle riunioni delle sezioni orizzontali può partecipare il presidente del consiglio, senza diritto di voto, a meno che non ne faccia parte di diritto per la sua posizione scolastica. Per le questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente, le sezioni orizzontali deliberano con la sola presenza della componente direttiva e docente.

Le sezioni verticali sono commissioni di studio e sono formate per materia: la loro composizione è stabilita dal regolamento del consiglio scolastico provinciale. Esse non hanno potere deliberante. La relazione da esse predisposta, dovrà essere esaminata dal consiglio scolastico provinciale che potrà approvarla, emendarla o respingerla.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vicepresidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.

Della giunta del consiglio scolastico provinciale fa parte di diritto il presidente del consiglio scolastico provinciale.

Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza

del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi ».

ART. 12.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *Funzioni del consiglio scolastico provinciale.* — Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone la priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia: tali pareri sono vincolanti per materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) indica i criteri per la utilizzazione a livello provinciale dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla regione o con la regione convenzionati, al fine di assicurarne la utilizzazione da parte delle scuole sulla base delle proposte di programmazione dei consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio dell'obbligo scolastico;

d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione, secondo le rispettive competenze, proposte per il coordinamento delle iniziative in materia dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio e di educazione permanente;

e) fissa i criteri per la collaborazione tra la scuola e i servizi socio-sanitari; specialistici e riabilitativi, con particolare riferimento ai problemi relativi alla integrazione dei soggetti portatori di handicaps e alla prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze;

f) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

g) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

i) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto, e dell'amministrazione scolastica periferica;

l) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli ».

ART. 13.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *Consiglio nazionale della pubblica istruzione.* — È istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione

che sostituisce le sezioni seconda e terza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado esclusa la università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per la scuola secondaria di secondo grado, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all'estero;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne ed elementari di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, eletti dal personale in servizio nelle predette scuole;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, uno di istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e uno di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

f) un rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e delle scuole materne ed elementari di cui alla lettera c) del precedente articolo 11, eletto dal personale delle predette scuole;

g) 3 rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

h) 5 rappresentanti del mondo della economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

i) 2 rappresentanti del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica di cui uno appartenente alla carriera direttiva, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

l) 2 rappresentanti della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, eletti nel suo seno.

Fra i seggi spettanti al personale insegnante tre sono riservati al personale insegnante rispettivamente delle scuole con lingua tedesca, con lingua slovena e della Valle d'Aosta.

Non sono eleggibili nel Consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c), d), e), g), i) dei precedenti commi sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 20 ».

ART. 14.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — *Elezioni.* — I rappresentanti dei genitori e degli studenti, questi

ultimi limitatamente nella scuola secondaria superiore ed artistica, nei consigli di classe, interclasse ed intersezione, sono eletti a scrutinio segreto dalle rispettive assemblee convocate, entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno 8 giorni.

All'inizio della seduta il direttore didattico o il preside (o un loro delegato) illustrano i compiti del Consiglio di classe o interclasse o intersezione e forniscono tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del dibattito e delle operazioni di voto che dovranno svolgersi 8 giorni dopo l'assemblea assicurando l'apertura del seggio elettorale per almeno 4 ore pomeridiane.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Le elezioni di cui al comma precedente si svolgono in data stabilita con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione secondo le modalità previste all'articolo 24 del presente decreto.

Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 10 e da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 10 e da 20 elettori se questi siano superiori a 100.

Le liste dei candidati studenti per l'elezione del consiglio d'istituto devono comprendere anche studenti il cui ciclo di studi si conclude non prima delle scadenze dell'organo da eleggere.

Le liste dei candidati docenti concorrenti alla formazione del consiglio scolastico provinciale debbono essere presentate da almeno 40 elettori.

Le liste dei candidati genitori concorrenti alla formazione del consiglio scola-

stico provinciale debbono essere presentate da almeno 200 elettori.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Il personale insegnante delle scuole con lingua slovena, con lingua tedesca e della Valle d'Aosta elegge le proprie separate rappresentanze nel consiglio nazionale della pubblica istruzione mediante elezioni locali, secondo modalità da stabilire con la ordinanza del Ministro della pubblica istruzione prevista dall'articolo 24 del presente decreto, sentite, per le rispettive competenze, la commissione prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, la provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta.

Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenze non superiore a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

Il voto è personale, libero e segreto ».

ART. 15.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 23. — *Nomine dei membri e costituzione degli organi collegiali.* — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

ART. 16.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — *Svolgimento delle elezioni.*
Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente decreto, e, in particolare, per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare la attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell'organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

Le votazioni si svolgono di norma in un unico giorno, secondo le modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso le Commissioni distrettuali e provinciali, rispettivamente un numero massimo di tre o cinque giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

ART. 17.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — *Vigilanza.* — I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.

La spesa può essere disposta dal consiglio di circolo o di istituto, dal consiglio scolastico distrettuale e dal consiglio scolastico provinciale nell'ambito degli stanziamenti assegnati.

I provveditori agli studi procedono all'approvazione dei conti consuntivi, su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o direttiva appartenenti uno all'ufficio scolastico provinciale e l'altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi membro del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

La commissione di cui al precedente comma ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, ap-

posite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.

Dopo l'approvazione e comunque entro il 30 settembre dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono, i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria dello Stato competente per territorio per la acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell'indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

I provveditori agli studi vigilano altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. In caso di irregolarità invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse. Qualora queste non vengano rimosse il provveditore annulla d'ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello di circolo o istituto, distrettuale, provinciale.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

Per i motivi indicati al precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio provinciale.

In caso di conflitto di competenze tra organi a livello sub-provinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

ART. 18.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — *Norme sulle adunanze e sulle deliberazioni dei consigli di circolo e di istituto e dei consigli scolastici di-*

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

strettuali e provinciali. — L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo o istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, nonché delle rispettive giunte, è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione le sedute sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, per legge, dell'organo collegiale.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive prescrivano diversamente.

Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche delle votazioni segrete sono voti validamente espressi.

Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Il presente articolo non si applica ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi operino in materia disciplinare degli alunni e di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

I membri dei consigli scolastici distrettuali e i membri dei consigli scolastici provinciali che siano dipendenti pubblici o privati hanno diritto, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli e per la partecipazione alle attività istituzionali degli stessi, ad assentarsi dalle sedi di lavoro con il mantenimento della normale retribuzione, per un numero di ore non superiore alle otto mensili, con obbligo preavviso al datore di lavoro pubblico o privato. Per il presidente del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio scolastico provinciale le ore di assenza dal lavoro non possono superare le 16 mensili ».

ART. 19.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. - *Norma transitoria per la scuola materna.* — Sino a quando non siano costituite le direzioni didattiche della scuola materna, si estendono ad essa, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione formata dai genitori degli alunni della sezione e dai rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti costituito da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori composto dai rappresentanti dei genitori eletti a far parte del consiglio di intersezione e di circolo.

Inoltre, gli insegnanti e i genitori dei bambini della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 17 o 19: e ai rappresentanti dei predetti genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente.

Possono essere indette assemblee dei genitori della scuola materna secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 ».

ART. 20.

L'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — *Assemblea dei genitori.* — Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di circolo o di istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse, da tenersi comunque fuori dell'orario delle lezioni, debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.

Nel caso previsto dal comma precedente l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori oppure qualora lo richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1.000, trecento negli altri.

Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, autorizza la convocazione dell'assemblea e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno ».

ART. 21.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 45-bis. — *Attività amministrativa a scadenza fissa.* — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative riportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo dell'Amministrazione

competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Il presente articolo non si applica ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previsti, rispettivamente dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applica inoltre, quando per legge o regolamento, l'organo collegiale debba esprimersi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

« ART. 45-ter. — *Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi.* — Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

” Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione, e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ” ».